

Linee-guida sui tirocini: la scelta (controversa) della Regione Basilicata

di Umberto Buratti, Jessica Nespoli

L'adeguamento alle Linee-guida in materia di tirocini da parte della Regione Basilicata solleva più di un dubbio e di una perplessità. L'attore regionale si è infatti limitato ad un mero recepimento "di facciata", senza apportare alcuna modifica: una scelta discutibile che genera una certa difficoltà interpretativa e attuativa, causata dal possibile vuoto normativo che viene a crearsi per quegli istituti che l'Accordo dello scorso gennaio rimandava integralmente alla legislazione regionale.

Sebbene la Giunta regionale abbia riconosciuto che la delibera della Giunta regionale n. 747/2013 recepisca solo formalmente le Linee-guida, riservandosi «di modificare il testo in seguito, dopo aver monitorato ed analizzato i risultati raggiunti», ci si chiede come si intenda procedere nell'attuazione pratica in assenza di specifica regolamentazione. Le Linee-guida, infatti, prevedevano solo degli standard minimi nazionali a tutela della qualità dei tirocini, che dovevano poi essere adattati ed integrati dalle singole Regioni al fine di garantire la fruibilità di tale strumento.

È qui il nodo della questione. All'articolo 1 della delibera della Giunta regionale n. 747/2013 si afferma che le Linee-guida vengono recepite; all'articolo 2, invece, si precisa che viene incaricato l'Ufficio Lavoro e Territorio di stilare atti successivi per l'«attuazione del presente provvedimento». Nulla è detto in merito a quale disciplina applicare per l'attivazione dei tirocini nel periodo transitorio che appare come una vera e propria "terra di mezzo", soprattutto considerando che la Basilicata non aveva una propria regolamentazione precedente. Da un lato, il

recepimento delle Linee-guida in modo integrale sembra dare una copertura normativa; dall'altro questa, pare insufficiente laddove l'Accordo di gennaio rimandava ad apposite decisioni affidate all'attore regionale.

Dal punto di vista operativo, quindi nella Regione Basilicata potrebbero sorgere incertezze relative: alla definizione dei soggetti promotori; all'attestazione delle competenze acquisite durante il periodo di tirocinio; alla gestione di un sistema di monitoraggio organico ed integrato che garantisca il corretto svolgimento del percorso. Inoltre nella delibera della Giunta regionale n. 747/2013 è del tutto assente la definizione di una specifica disciplina sanzionatoria che stabilisca quali siano le misure a tutela della genuinità del rapporto, quali casi configurino inadempienza e quali siano le conseguenze per i soggetti promotori. Resta infine in sospeso la determinazione degli strumenti di controllo ispettivo e di vigilanza che si intendono adottare per contrastare gli abusi ed ostacolare il ricorso fraudolento ai tirocini.

Per quanto concerne la corresponsione di un'indennità di partecipazione, la Regione Basilicata non ha espresso una propria valutazione in merito all'ammontare. Questo significa implicitamente ammettere, almeno per ora, che il parametro di riferimento sono i 300 euro mensili stabiliti dalle Linee-guida.

Stante questa confusione normativa è difficile dare indicazioni precise agli operatori ed è proprio questa poca chiarezza che rischia di danneggiare i giovani di un territorio in cui invece la promozione di tirocini genuini potrebbe rivelarsi particolarmente utile per uscire da situazioni di difficoltà occupazionali.